



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 10/CSAT del 21 Novembre 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 18 Novembre 2024

ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società VIRTUS MONTEFORTE IRPINO in riferimento al C.U. n.44 del 31.10.2024.

Gara – We Il Come United / Virtus Monteforte Irpino del 26.10.2024 – Campionato Prima Categoria, girone D. Squalifica Spina Leandro (squalifica 4gg)

La società Asd Virtus Monteforte Irpino proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst, al calciatore Spina Leandro, pubblicata sul C.U. n.44 del 31/10/2024. Il Gst motivava la predetta sanzione disciplinare evidenziando che il calciatore Spina Leandro, in seguito all'assegnazione di un calcio d'angolo a favore della società Virtus Monteforte Irpino, e ad un diverbio accesi con un calciatore della squadra avversaria, colpiva quest'ultimo con una violenta testata all'altezza del mento. Il calciatore colpito, non reagiva e restava al suolo per diversi minuti; tale episodio innescava un acceso confronto tra altri tesserati di entrambi le società. La società reclamante nella propria memoria deduceva che in realtà il calciatore Spina Leandro, mentre posizionava il pallone per battere un calcio d'angolo, veniva attinto dall'avversario con un calcio alla gamba e cadeva al suolo. Nel rialzarsi i due calciatori a seguito di un diverbio, venivano a contatto con le rispettive fronti e il calciatore avversario cadeva a terra e vi restava per circa un minuto. Il DDG estraeva il cartellino rosso solo nei confronti del calciatore Spina Leandro e non adottava alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'avversario seppure quest'ultimo avesse attinto il calciatore Spina con un calcio alla gamba. Concludeva la società reclamante che la condotta tenuta dal calciatore Spina Leandro non era da considerare come "condotta violenta" bensì come "condotta antisportiva" dal momento che il calciatore colpito dalla testata non aveva conseguenze fisiche. Continuava la società reclamante che i fatti descritti si verificavano " non a gioco fermo" bensì in "azione di gioco" dal momento che il calciatore si stava apprestando a battere un calcio d'angolo. Concludeva per la riduzione della sanzione disciplinare adottate anche alla luce di recentissimi provvedimenti adottati dal Gst del Comitato Regionale campano che, in fattispecie analoghe, adottava la squalifica per tre (3) gare. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, la Corte ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 39 CGS in quanto il calciatore che ha subito la testata ha ripreso regolarmente la gara non essendo stato sostituito come, peraltro, emerge dal referto di gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Spina Leonardo a tre (3) giornate effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società ACADEMY SAN NICOLA in riferimento al C.U. n.23/AG del 7.11.2024.

Gara – Academy San Nicola / Sapri Socc. School Cilento del 3.11.2024 – Campionato Under 17 regionale, girone A. Squalifica Leone Raffaele (squalifica fino 8gg)

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, dal referto del DDG , fonte privilegiata, è emerso con chiarezza che il calciatore Leone Raffaele, al termine della gara, non si è limitato a rivolgere al direttore di gara parole irrispettose ed irriguardose, come assume la società reclamante, ma teneva nei confronti del medesimo un comportamento, al limite della violenza, afferrando con la mano destra la sua faccia stringendola forte e provocandogli un dolore, sia pure lieve, e un temporaneo rossore al volto. Alla stregua di quanto esposto sopra, il calciatore Leone non appare meritevole di circostanze attenuanti per cui appare congrua la minima sanzione inflitta dal Giudice sportivo di otto gare effettive di squalifica. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.23/AG del 7.11.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Dott. G. DeVincentiis; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società FUTURA ISCHIA in riferimento al C.U. n.16/CF del 31.10.2024.

Gara – Grumese Calcio / Futura Ischia del 27.10.2024 – Campionato Eccellenza Femminile, girone A. Squalifiche: Buono Roberta (squalifica fino 8gg)- Bottaro Irene (squalifica 12 gg)

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con reclamo trasmesso a mezzo pec del giorno 8.11.2024, preannunciato il 31.10.2024, **la società reclamante ASD Futura Ischia ha impugnato la sanzione di 8 (otto) giornate di squalifica alla calciatrice Buono Roberta comminata dal giudice sportivo con C.U. n. 16/CF del 31.10.2024** in quanto in occasione della gara di cui in epigrafe *“al minuto 41 veniva espulsa dopo che il DDG fischiava un calcio di rigore in favore della società Grumese. Al momento dell'espulsione urlava frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del DDG. Dopo essere stata espulsa continua nella protesta con gesti e frase ingiuriose e discriminatorie nei confronti delle persone diversamente abili. Anche a fine gara continuava nelle offese ed espressioni ingiuriose, partecipando alla rissa che si scaturiva a fine gara.”*

Dopo il triplice fischio all'esterno degli spogliatoi scoppiava una rissa tra circa 20/30 persone comprese alcune calciatrici e la Buono Roberta, in cui volavano schiaffi, pugni, con spinte e tirate di capelli come poi riscontrava personalmente il DDG una volta uscito dagli spogliatoi.

In particolare la società contesta la squalifica sostenendo che il DDG non avrebbe identificato la calciatrice durante la rissa che, al termine della gara, avveniva nello spazio antistante agli spogliatoi, mentre nulla controdeduce in merito a quanto avvenuto e refertato durante la partita al momento dell'espulsione della calciatrice Buono Roberta.

Viene ascoltato il presidente della società reclamante il quale, pur non essendo stato presente ai fatti contestati, ha concluso per l'estraneità della Buono alla rissa e insiste per l'audizione di due testimoni presenti ai fatti.

La corte, preliminarmente, reputa di non dover ascoltare i testi e reputa l'impugnativa della reclamante non meritevole di accoglimento dal momento che, in via principale, la società non ha proprio contestato quanto avvenuto e refertato in campo al 41^{mo} minuto di gioco al momento del fischio del calcio di rigore e dell'espulsione della calciatrice, la quale protestava *“con aggressività”* ed urlava frasi minacciose e ingiuriose nonché di natura discriminatoria nei confronti dei diversamente abili quali come da referto.”.

In secondo luogo non è affatto vero che il DDG, nel referto, abbia ammesso di non aver riconosciuto alcuna calciatrice durante la rissa scoppiata dinnanzi agli spogliatoti, anzi ha espressamente affermato che la Buono

“anche a fine gara continuava nelle offese ed espressione ingiuriose, partecipando alla rissa. La calciatrice della Ischia Soccer, espulsa come descritta prima, urla contro di me: è tutta colpa tua s...., mo che guardi a fare, vai a fare i b... ora”.

La genericità del reclamo e la mancata impugnativa di fatti rilevanti e sufficienti a giustificare la sanzione comminata comportano l'integrale rigetto del reclamo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.16/CF del 31.10.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 21 Novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**